



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 52 del 30 aprile 2020

Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n.654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territoriale nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale che al fine di contenere la diffusione del contagio ha ulteriormente ristretto il novero delle attività produttive e delle attività lavorative consentite, limitandole a quelle ritenute strettamente essenziali, nonché delle motivazioni per spostamenti privati, riducendo di conseguenza in maniera consistente le esigenze di mobilità della popolazione;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto DPCM 10 aprile 2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le richieste di chiarimenti pervenute da associazioni di categoria e privati ai competenti servizi regionali, circa l'attuazione delle disposizioni dell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n° 42 del 20 aprile 2020;

PRESO ATTO delle indicazioni provenienti dal mondo scientifico che hanno ravvisato nel distanziamento sociale una delle misure più efficaci per contrastare la diffusione epidemiologica in essere;

PRESO ATTO dell'art. 1 lettera f) del DPCM 26 aprile 2020 che consente di svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per minori, o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

RAVVISATO CHE si debba individuare le tipologie di attività sportive consentite oltre che la circoscrizione delle aree nell'ambito delle quali le stesse possano essere svolte affinché non si determinino conseguenze negative per la tutela della salute;

RITENUTO che le attività sportive all'aria aperte siano preferibili in quanto connotate dai requisiti di maggiore sicurezza nel contenimento del rischio; se eseguite al coperto devono essere assicurate tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

RILEVATO CHE con il DPCM 10 aprile 2020 il codice Ateco 01 è stato ricompreso tra quelli autorizzati di cui all'allegato 3 dello stesso DPCM e che il suddetto codice Ateco ricomprende, al proprio interno, svariate attività, ivi compresi la floricoltura e le relative attività di supporto; nel contesto che precede si connotano i presupposti per assentire ulteriori attività che, seppur non ricomprese nel codice Ateco 01, contribuiscono a garantire i risultati disciplinati dal DPCM;

RITENUTO opportuno prevedere lo spostamento individuale, nell'ambito del solo territorio regionale, per poter svolgere l'attività sportiva in forma esclusivamente individuale e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con i dispositivi di protezione individuale;

VISTA la richiesta del Comune di Ortona in data 28 aprile 2020 acquisita al prot. RA/127175 del 29 aprile, nella quale si chiede la deroga alla Ordinanza n. 37/2020 del Presidente della Regione Abruzzo per il giorno della festa Patronale di San Tommaso Apostolo del 4 maggio;

VISTA la richiesta del Comune di Bellante in data 28 aprile 2020 prot. n. 4209, nella quale si chiede la deroga alla Ordinanza n. 37/2020 del Presidente della Regione Abruzzo per il giorno 2 maggio in occasione della festività del Santo Patrono di Bellante;

VISTA l'Ordinanza n. 49 del 26 aprile 2020 punti 7,8 e 9 con la quale, in particolare, si autorizza lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per attività di manutenzione;

VISTA la nota prot. 128401 del 30.04.2020 di Aero Club L'Aquila, per estendere le suddette autorizzazioni anche ai velivoli di proprietà di ASD, Aeroclub, scuole di volo e privati;

VISTA la L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii.;

per le considerazioni espresse nelle premesse che formano parte integrante della presente ordinanza.

ORDINA

1. che sono consentiti all'interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, **allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale**, per le seguenti **attività sportive**: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l'arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l'arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l'arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;
2. che sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;
3. che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l'addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog;
4. che è consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all'aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza;
5. che nei giorni di domenica 3 maggio e domenica 10 maggio 2020 (festa della mamma) è consentita l'apertura, fino alle ore 13.30, del commercio al dettaglio di vivai e fiorai;
6. che è consentito lo spostamento all'interno del proprio territorio regionale, dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione dei velivoli, così come indicato ai punti 7,8 e 9 della Ordinanza n. 49 del 26.04.2020, alle ASD, Aeroclub, scuole di volo e privati;
7. che il punto 3 dell'Ordinanza n. 50 è valido fino al 3 maggio 2020;
8. che nell'ordinanza n. 50 nella lettera b. la parola 'imbarcazione' è sostituita con 'unità da diporto';
9. che le disposizioni dei punti 2 e 3 dell'Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020 s'intendono chiarite nel modo seguente:
 - a) per sanificazione s'intende esclusivamente l'attività di pulizia, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali tipologie lavorative, in relazione allo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso, anche per tramite professionisti e/o imprese;
 - b) la sanificazione intesa come sopra, può inquadarsi nel ciclo di manutenzione già programmata dell'impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le

necessità di ripeterla ai fini dell'ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell'impianto, anche per tramite di professionisti o aziende;

c) laddove il condizionamento dell'aria avviene per mezzo di dispositivi ordinari nel senso del comunemente diffusi anche in ambiente domestico (quelli che ad esempio hanno una unità esterna ed interna – split) l'eventualità del ricorso a professionalità esterne può essere, a scelta del responsabile dell'impianto, anche non considerata in quanto le operazioni di sanificazione, come descritte al punto a), possono essere eseguite con evidente semplicità operativa.

d) Il documento di sanificazione (come descritta al comma a) può essere rilasciato dal responsabile dell'impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00;

e) Il chiarimento di cui al punto b) determina la facoltà in capo al responsabile dell'impianto e sulla base di proprie valutazioni delle condizioni dello stesso, di riferire la cadenza periodica della sanificazione (come descritta al punto a) alla cadenza temporale della manutenzione programmata procrastinando in un tempo più lungo la ripetizione mensile.

10. che il giorno 2 maggio 2020 nel Comune di Bellante (TE) e il giorno 4 maggio 2020 nel Comune di Ortona (CH) possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
11. che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione, ad eccezione dei punti **1. 2. 3. 4.** per i quali la decorrenza è fissata al **4 maggio 2020**, ed ha validità fino al **17 maggio 2020**, salvo nuovo provvedimento;
12. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente del Servizio SPORT

L'Assessore regionale con delega allo SPORT

Giancarlo Zappacosta
(firmato digitalmente)

Guido Quintino Liris
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale
Marco Marsilio
(firmato digitalmente)